



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408; fax: 0122675115 E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2017/18

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2017/18 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3, su tutto il territorio venabile, dal **24 settembre** al **24 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **lunedì, mercoledì e domenica**. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate di caccia di selezione esercitate il sabato e/o il giovedì.
2. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
3. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.

CENTRO DI CONTROLLO, CARNIERE

4. Il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al Centro di controllo presso il quale il tecnico incaricato provvederà a rilasciare la regolare scheda di rilevamento dati ed a raccogliere campioni per indagini sanitarie tra cui quello sulla trichinella, reso obbligatorio dalle norme regionali vigenti.
5. Il capo deve essere presentato totalmente eviscerato, lasciando tuttavia il diaframma per il prelievo di cui al punto 4; non è consentito operare o completare l'eviscerazione presso i centri di controllo.
6. Nella stagione venatoria 2017-18 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

7. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
8. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori.
9. A garanzia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale **sono obbligati ad indossare apposito gilet rosso-arancione-giallo o bretelle riflettenti o altro indumento di identico colore ben visibile sul lato dorsale e pettorale**.
10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.